

Visto il Programma operativo regionale Sicilia FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e adottato con deliberazione di Giunta n. 188 del 22 maggio 2009;

Viste le "Linee guida per l'attuazione del suddetto P.O. FESR 2007-2013", adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008;

Visto l'obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5 del predetto P.O., relative agli interventi agevolativi di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008;

Vista la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, che prevede "Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32", con particolare riferimento all'art. 4;

Vista la legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008 "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008 - supplemento ordinario;

Visto l'articolo 2 "Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile" della predetta legge regionale che, al fine di incentivare nuove iniziative imprenditoriali, autorizza l'Assessorato regionale dell'industria ad attivare, attraverso appositi bandi, un regime di aiuti, conforme agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013", in favore di iniziative di investimento per i programmi e le tipologie di investimenti di cui all'articolo 12, lettera a), del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, proposte da piccole e medie imprese di nuova costituzione o a prevalente partecipazione giovanile o femminile;

Visto il decreto n. 24 del 9 febbraio 2009 (dell'Assessore dell'ex Assessorato dell'industria e delle miniere) con il quale sono state approvate le "Direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 ed in attuazione del P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5." di seguito "Direttive";

Visto il punto 3.5 delle citate "Direttive", laddove, in particolare, nell'ultimo comma, è previsto che "Ai fini dell'ammissibilità delle spese, onde consentire la tracciabilità dei pagamenti dei titoli di spesa rendicontati, gli stessi devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile...";

Visto l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge n. 136 del 13 agosto 2010, così come modificato e integrato dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217);

Considerato che l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, con parere reso il 3 maggio 2013, prot. n. 10842, ha ritenuto l'assegno bancario, se tratto su conto corrente dedicato, mezzo di pagamento ammesso tra quelli previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificato dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

Ritenuto opportuno, a parziale modifica di quanto previsto, al punto 3.5 - ultimo comma delle citate "Direttive", prevedere tra gli strumenti di pagamento ammessi, anche, l'assegno bancario, se tratto su conto corrente dedicato;

Decreta:

*Articolo unico*

In relazione a quanto specificato nelle premesse, il punto 3.5 - ultimo comma, delle Direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 ed in attuazione del P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5, approvate con decreto n. 24 del 9 febbraio 2009, è così modificato:

... "Ai fini dell'ammissibilità delle spese, onde consentire la tracciabilità dei pagamenti dei titoli di spesa rendicontati, gli stessi devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, assegno circolare non trasferibile o assegno bancario, se tratto su conto corrente dedicato. Al fine di contenere l'onerosità delle attività di verifica, non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 300,00 euro. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati con contratti chiavi in mano".

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nel sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e nel sito di questo Dipartimento raggiungibile all'indirizzo <http://pir.regione.sicilia.it>.

Palermo, 14 febbraio 2014.

VANCHERI

*Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 7 marzo 2014, reg. n. 1, Assessorato regionale delle attività produttive, fg. n. 161.*

(2014.14.868)129

## ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 20 marzo 2014.

**Individuazione dell'area dell'istituendo Parco archeologico di Leontinoi, ricadente nel territorio dei comuni di Augusta, Carlentini e Lentini.**

### L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la legge regionale 3 novembre 2000 n. 20 - Titolo II - dettante norme sull'istituzione del sistema dei parchi

archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e finalizzato alla salvaguardia, alla gestione, alla difesa del patrimonio archeologico regionale e a consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;

Visto il D. A. n. 6263 dell'11 luglio 2001 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con il quale sono state individuate le aree archeologiche costituenti il sistema dei Parchi archeologici della Regione;

Visto il D.A. n. 1142 del 29 aprile 2013, recante modifiche ed integrazioni al D.A. n. 6263 dell'11 luglio 2001 con il quale è stato rimodulato il sistema dei Parchi archeologici della Regione, comprendente quello di Lentini;

Visto il DPRS n. 237 del 7 agosto 2013 relativo al nuovo assetto organizzativo del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana;

Visto il D.A. n. 117 del 23 gennaio 2014 di modifica ed integrazione del sistema dei parchi archeologici della Regione siciliana che introduce il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì;

Premesso che in data 19 dicembre 2013, con nota prot. n. 16699, per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge regionale n. 20/2000, la Soprintendenza beni culturali e ambientali di Siracusa ha trasmesso ai comuni di Augusta, Carlentini e Lentini la proposta di perimetrazione del Parco archeologico di Leontinoi corredata di bozza di regolamento ex art. 20, comma 6, legge regionale n. 20/2000, relazione tecnico-scientifica e zonizzazione su elaborati cartografici redatti in scala 1:10.000 per l'individuazione delle zone A, B e C di Parco;

Premesso che tale proposta, fermo restando i previsti 45 giorni previsti dalla legge, è stata oggetto di concertazione con i comuni interessati nell'ambito di una riunione svoltasi in data 16 gennaio 2014 presso gli uffici della Soprintendenza di Siracusa;

Premesso che con nota prot. n. 1950 dell'11 febbraio 2013 la Soprintendenza beni culturali e ambientali di Siracusa ha trasmesso all'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana la proposta di perimetrazione del Parco archeologico di Leontinoi, comprensiva di zonizzazione, corredata dalla necessaria documentazione costituita da: cartografia redatta su aereofotogrammetria in scala 1:10.000, relazione generale tecnico-scientifica, bozza di regolamento;

Considerata l'importanza del sito archeologico di Leontinoi, che fu un centro indigeno in cui nel 729 a.C. si insediarono i calcidesi nonché, temporaneamente, i megaresi, i quali ebbero in dono dal re siculo Hyblon l'area costiera dove nel 728/727 a.C. fondarono la città di Megara Hyblaea;

Considerata la storia della città di Leontinoi, fondata insieme all'antica Katane per il controllo dei fertili campi Leontinoi, si svolge a partire dal primo insediamento sul Colle S. Mauro dove restano le fondamenta di un tempio di fine VI sec. a.C. Dopo questa fase storica la città si espande sul colle Metapiccola, area in cui sono ancora ben distinguibili i resti delle abitazioni di V sec. a.C., e nella valle sottostante. Dell'antica città sono ben conservati i resti della cinta muraria, quale la Porta a tenaglia sul perimetro meridionale, distrutta ad opera di Ippocrate di Gela nel 495 a.C., ricostruita e nuovamente distrutta nel 422 a.C., quando i cittadini vennero trasferiti a Siracusa. Le fortificazioni furono rafforzate in occasione della seconda

guerra punica cui seguì la conquista romana ad opera di Marcello, quando la città divenne *civitas decumana* ed i campi Leontinoi divennero *ager publicus* affidato ai coltivatori della non lontana Centuripe, alleata dei Romani;

Considerato l'interesse delle testimonianze del sito di monte San Basilio, altura che domina i campi Leontinoi, menzionata da T. Fazello nel XVI sec., nonché delle evidenze monumentali raffigurate da J. Houel nel 1785, il sito, indagato da P. Orsi che vi ha individuato un insediamento dell'Età del Bronzo antico con capanne a pianta circolare, tombe a grotticella sui fianchi della montagna e successive fasi di età bizantina, è stato recentemente identificato come Brikinnia o Euboia. Il sito ha restituito una cinta muraria a grandi blocchi squadrati, la cui tecnica costruttiva è simile a quella rinvenuta a Leontinoi e pertanto datata alla fine del VI-inizi del V sec. a.C., cui seguirono rifacimenti del IV sec. a.C. La presenza di una grande costruzione rettangolare scavata sul pianoro sommitale, unica in Sicilia e che trova confronti con Perge (Cilicia), sembra fosse un grande serbatoio di acqua, riutilizzato come luogo di culto in età bizantina; la presenza di un santuario rupestre attribuito al culto di Demetra e Kore in due grottoni scavati alle pendici occidentali del colle e la presenza di due complessi abitativi in grotta sul versante orientale del colle, risalenti al XII-XIII secolo, fanno di San Basilio un sito di straordinario interesse dalla fine dell'età arcaica collegato al sito di Leontinoi, fino al medioevo;

Considerato che la città antica di Megara Hyblaea, particolarmente importante per gli studi scientifici sull'urbanistica greca, il cui impianto mostra l'evidente suddivisione in lotti uguali e regolari sia della città che della *chora*, l'area agricola fuori le mura ripartita fin dal principio tra i fondatori della colonia greca, è oggi esemplare per la regolare distribuzione planimetrica di lotti in cui le case più antiche, risalenti all'VIII sec. a.C., a partire da una costruzione monocellulare si ampliarono nel tempo con l'aggiunta di altri vani. La presenza fin dall'inizio nell'impianto urbano di un'area pubblica, l'agorà, in cui prospettavano portici, due templi *in antis*, un *heroon* (sepolcra dell'ecista fondatore della città) e il *prytaneo* (edificio pubblico), dimostra la complessità di un'esemplare fondazione coloniale di epoca greca i cui abitanti, ad appena un secolo dalla fondazione, stretti tra i calcidesi a Nord (Leontinoi e Katane) e la corinzia Siracusa a Sud, furono obbligati alla fondazione di una sub-colonia ad occidente, Selinunte; la città arcaica di Megara Hyblaea, cinta nel VI sec. a.C. da mura con torri semicirculari a distanza regolare e un breve fossato, fu distrutta da Gelone e passò definitivamente sotto il controllo siracusano finché alla metà del IV secolo a.C., ad opera di Timoleonte, non venne rifondata. La città aveva ormai una superficie quasi dimezzata rispetto la precedente estensione e un circuito murario ridotto, pur conservando in linea di massima l'antico tracciato urbanistico, con l'agorà ridimensionata cinta a nord da una stoà (edificio porticato), nella medesima piazza insistevano un santuario, un grande edificio termale (tra i più antichi del genere in Sicilia) e, nell'area circostante, grandi e lussuose dimore che occupano lotti ampi il doppio rispetto alle antiche abitazioni. Dopo la conquista romana ad opera di Marcello, la città venne definitivamente abbandonata sebbene case sparse dimostrano una continuità insediamentale legata all'approdo posto alla foce del fiume Alabon;

Considerato che le città antiche di Leontinoi e di Megara Hyblaea, nonché dell'avamposto leontinese del

Monte San Basilio, rappresentano il nucleo del Parco che lega insieme in un solo sistema le più antiche colonie greche della provincia di Siracusa;

Tenuto conto dell'importanza strategica del Parco archeologico di Leontinoi ai fini della valorizzazione del territorio individuato, nonché del perseguimento delle finalità di migliore fruibilità e gestione dell'importante patrimonio archeologico che vi insiste e che, pertanto, occorre procedere ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000 alla individuazione dell'area in cui tale Parco ricade;

Tenuto conto che, come rilevabile dalla documentazione allegata al presente decreto, trasmessa con nota prot. n. 1950 dell'11 febbraio 2014 dalla Soprintendenza beni culturali e ambientali di Siracusa e che comprende la relazione tecnico-scientifica, l'area costituente il Parco archeologico di Leontinoi, è costituita da:

- Antica città di Leontinoi, comuni di Carlentini e Lentini;
- Area archeologica di Monte Casale di San Basilio, comune di Lentini;
- Antica città di Megara Hyblaea, Comune di Augusta;

Nei tre elaborati cartografici redatti in scala 1:10.000, come da allegato regolamento, sono ben distinte le seguenti partizioni interne dei siti che compongono il Parco archeologico di Lentini:

- Zona omogenea A: le aree archeologiche e i resti monumentali posti all'interno del perimetro della città antica;
- Zona omogenea B – fascia di rispetto ex art. 15 lettera e), legge regionale n. 78/76;
- Zona omogenea C – aree di interesse archeologico e paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 142 lettera m), D.Lgs. n. 42/04, nonché perimetrate coerentemente alle prescrizioni del piano paesaggistico d'ambito 17 adottato con D.A. n. 98 dell'1 febbraio 2012;

Tenuto conto che la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa ha trasmesso ai comuni interessati la proposta elaborata conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000;

Tenuto conto che solo i rappresentanti del comune di Carlentini hanno partecipato alla riunione fissata presso la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa e che il medesimo comune, con nota assunta dalla Soprintendenza al prot. n. 1870 dell'11 febbraio 2014 ha inviato la delibera comunale n. 2 del 5 febbraio 2014 con la quale il consiglio faceva rilevare che un tratto della fascia di rispetto, zona B di Parco perimetrata ai sensi della legge regionale n. 78/76, interseca due zone edificabili – C9a/1

e C9/a2 – del vigente PRG “nonché su una parte edificata sulla quale insistono edifici costruiti ai sensi della legge n. 167/1962 e realizzati dopo il sisma del 1990”;

Tenuto conto che la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa nel verbale trasmesso con la nota prot. n. 1870 dell'11 febbraio 2014 sottolinea che la zona B di Parco fa salvi sia “gli edifici esistenti nonché i progetti già autorizzati alla data di decretazione del Parco” e che pertanto la stessa non ravvisa “motivazioni congrue per l'accoglimento della richiesta”;

Tenuto conto che la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa con la medesima nota n. 1870 dell'11 febbraio 2014 comunica che il 4 febbraio 2014 sono scaduti i termini previsti dall'art. 20, comma 4, della legge regionale n. 20/2000;

Tenuto conto che nelle more della ricostituzione del Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali, tenuto ad esprimere parere ai fini dell'istituzione del Parco ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000, sussistono, pertanto, le condizioni per la formale individuazione dell'area costituente il Parco archeologico di Leontinoi ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 della medesima legge;

Ritenuto pertanto di dover procedere, in attuazione del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000, alla individuazione dell'area in cui ricade il Parco archeologico di Leontinoi;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi sopra esposti, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000, è individuata l'area dell'istituendo Parco archeologico di Leontinoi, ricadente nel territorio dei comuni di Augusta, Carlentini e Lentini.

Le aree individuate sono riportate nelle cartografie (Allegati A, B e C in scala 1:10.000) che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Con successivo decreto si provvederà alla istituzione del Parco archeologico, così come previsto dal comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Palermo, 20 marzo 2014.

SGARLATA

COPIA TRATTA  
NON VALIDA

Allegato A

Regione Siciliana



Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa

### Parco Archeologico di Leontinoi

Perimetrazione ai sensi del titolo II, art. 20, L.R. 3 novembre 2000, n. 20

### Perimetrazione del Parco su aerofotogrammetria

SCALA 1:10.000

IL SOPRINTENDENTE  
(Dott.<sup>ssa</sup> Beatrice Basile)

*B. Basile*

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.b.5    Il Dirigente Responsabile dell'U.O.b.7  
Dott.<sup>ssa</sup> Rosa Lanteri    Dott.<sup>ssa</sup> Alessandra Triglia


*Rosa Lanteri*    *Alessandra Triglia*

Elaborato "A"  
Allegato al D.A. n. 756 del 20 MAR. 2014



L'ASSESSORE  
(MARIA RITA SGARLATA)

*Maria Rita Sgarlata*



Regione Siciliana



Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa

### Parco Archeologico di Leontinoi

Perimetrazione ai sensi del titolo II, art. 20, L.R. 3 novembre 2000, n. 20

### Perimetrazione del Parco su aerofotogrammetria

SCALA 1:10.000

IL SOPRINTENDENTE  
(Dott.<sup>ssa</sup> Beatrice Basile)

*B. Basile*

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.b.5  
Dott.<sup>ssa</sup> Rosa Lanteri

*Rosa Lanteri*

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.b.7  
Dott.<sup>ssa</sup> Alessandra Triglia

*Alessandra Triglia*


Elaborato "B"

Allegato al D.A. n. 756 del 20 MAR. 2014

L'ASSESSORE

(MARIA RITA SGARLATA)

*Maria Rita Sgarlata*





Regione Siciliana



Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa

**Parco Archeologico di Leontinoi**

Perimetrazione ai sensi del titolo II, art. 20, L.R. 3 novembre 2000, n. 20

**Perimetrazione del Parco su aerofotogrammetria**

SCALA 1:10.000

IL SOPRINTENDENTE  
(Dott.<sup>ma</sup> Beatrice Basile)

*B. Basile*

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.b.5 Il Dirigente Responsabile dell'U.O.b.7

Dott.<sup>ma</sup> Rosa Lanteri

Dott.<sup>ma</sup> Alessandra Triglia

*Rosa Lanteri*

*Alessandra Triglia*

Elaborato "C"  
Allegato al D.A. n. 756 del 20 MAR. 2014

L'ASSESSORE  
(MARIA RITA SGARLATA)



*Maria Rita Sgarlata*